



sent. 254/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice
Gabriele PEPE	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74181** R.G. instaurato, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, nei confronti di **AMBROSIO Salvatore**, (c.f. MBRSVT75P11F839S), nato a Napoli l'11.9.1975 e residente in Caivano (NA), via Giovanni Pascoli n. 12;

VISTI l'atto di citazione e i documenti di giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 11 aprile 2024, con l'assistenza del segretario Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Gabriele Pepe ed il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Gaetano Gigliano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 7.12.2023, la Procura Regionale ha chiesto la condanna di Ambrosio Salvatore al pagamento, in favore dell'INPS, della somma complessiva di euro 505.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia per avere redatto, in qualità

di medico Presidente di Commissione esaminatrice, falsi verbali di riconoscimento d'invalidità civile costituenti titolo per l'erogazione di indebite e/o maggiori provvidenze pubbliche in favore di terzi.

I fatti in questa sede contestati risultavano dalle indagini svolte nell'ambito dei fascicoli riuniti I01266/2019 e I00543/2020, a seguito di comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. del 3.12.2019.

Nel dettaglio, emergeva che l'Ambrosio era stato sottoposto, in data 28.10.2019, a misura cautelare personale, poi confermata dal Tribunale del Riesame, e, all'esito di giudizio immediato, condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4784/2022, del 31.1.2023, alla pena di 6 anni ed 8 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 476 (falsità materiale in atti pubblici) e 640 *bis* c.p. (truffa aggravata).

Per i medesimi fatti, l'INPS aveva altresì provveduto a revocare (*ex tunc* e/o *ex nunc*) le prestazioni economiche erogate, a risolvere anticipatamente il contratto di lavoro con l'Ambrosio e a costituirlo in mora con missive del 15.7.2020 nonché del 21.12.2021.

Nello specifico, la Procura Regionale ha contestato all'interessato, a titolo doloso e/o gravemente colposo, le seguenti condotte illecite rilevanti in sede erariale:

a) indebito riconoscimento dello *status* di invalido civile ad innumerevoli pazienti, in assenza dei prescritti requisiti, con successivo esborso da parte dell'INPS di assegni d'invalidità non dovuti;

b) riconoscimento di percentuali d'invalidità superiori a quelle riconducibili al reale stato di salute dei beneficiari;

c) redazione di verbali falsi in quanto riferiti a soggetti non sottoposti a visita medica e riportanti date in cui non si era svolta alcuna seduta.

Muovendo dall'analisi dei pagamenti effettuati, considerato lo scarto tra gli importi liquidati e quelli liquidabili, il requirente ha quantificato il pregiudizio, a carico dell'INPS, in complessivi euro 505.000, di cui 159.146,28 per la condotta di cui alla lett. a), 282.031,83 per la condotta di cui alla lett. b), e 63.275,93 per la condotta di cui alla lett. c) a titolo di danno da indebita e/o maggiore spesa ed euro 5.545,96 a titolo di danno da disservizio conseguente all'attività di indagine a supporto della magistratura per il ripristino della legalità violata.

A sostegno, ha prodotto in giudizio: 1. atti relativi al procedimento penale a carico dell'interessato (misura cautelare n. 416/19, del 30.7.2020, poi confermata dal Tribunale del Riesame nelle date del 14.11.2019, 20.11.2019 e 26.11.2019; sentenza di condanna del Tribunale di Napoli n. 4784/2022, del 31.1.2023); 2. relazione ispettiva dell'INPS datata 24.9.2021; 3 informative della Guardia di Finanza di Aversa del 2.6.2022.

All'esito della notifica dell'invito a dedurre, compiuta il 22.9.2023, cui non seguivano deduzioni dell'interessato, veniva notificato, in data 15.12.2023 a mezzo Guardia di Finanza, l'atto di citazione in giudizio tramite consegna

a mani proprie dell'Ambrosio, il quale non si costituiva nei termini di legge.

All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il P.M. si riportava integralmente a quanto dedotto nel libello introduttivo di lite chiedendone l'integrale accoglimento. Nello specifico, rappresentava come le condotte contestate in citazione fossero classificabili in tre distinti gruppi:

1. condotte di cui alla lett. a) già oggetto di condanna penale in primo grado per fatti imputabili a titolo di dolo;
2. condotte di cui alla lett. b) contestate a titolo doloso o, in subordine, gravemente colposo in ordine alle quali l'INPS aveva accertato, in sede ispettiva, la falsità delle rilasciate certificazioni d'invalidità;
3. condotte di cui alla lett. c) ascritte a titolo di colpa grave le quali, anche se non accertate in sede penale, erano state oggetto di verifiche INPS che avevano riscontrato un danno pari allo scarto tra le percentuali d'invalidità attribuite dall'Ambrosio senza valutare la reale entità delle infermità indicate e quanto poi acclarato in sede di visita di revisione.

Il Collegio, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di Ambrosio Salvatore.

All'esito della discussione la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie di responsabilità portata all'esame del Collegio riguarda il nocumento finanziario da indebita e/o maggiore spesa e da disservizio per complessivi euro 505.000,00, presuntivamente cagionato all'INPS per

effetto della redazione di falsi verbali di riconoscimento d'invalidità civile.

2. In via preliminare, va dato atto della contumacia dell'odierno convenuto, non costituito nel presente giudizio ancorché ritualmente intimato.

3. Preliminarmente all'esame del merito della causa, occorre precisare che le sentenze penali di condanna, rese in I grado, non assumono valore vincolante nel giudizio amministrativo-contabile, trattandosi di decisioni diverse rispetto a quelle irrevocabili di condanna aventi efficacia di giudicato *ex art. 651 c.p.p.*; cionondimeno, il Giudice contabile può ad esse attingere acquisendo e valutando autonomamente il materiale probatorio assunto in sede penale ai fini di una pronuncia di condanna erariale (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 101/2012; I Sez. Appello, sent. n. 60/2017; Sez. Giur. Campania, sent. n. 499/2022).

4. Tanto chiarito e passando al merito della controversia, il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza degli elementi tipici della ipotizzata responsabilità amministrativa segnatamente costituiti da: rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; condotta antigiuridica ed elemento psicologico; pregiudizio finanziario pubblico e nesso eziologico con la condotta illecita.

4.1. Pacifico risulta, innanzitutto, il rapporto di servizio, quale formale rapporto di impiego che lega l'odierno convenuto all'Ente previdenziale, in virtù di contratto sottoscritto in data 29.12.2016, con radicamento della giurisdizione in favore di questa Corte; ciò in virtù dell'inserimento dell'Ambrosio, nell'organizzazione

amministrativa dell'INPS in qualità di Presidente di Commissione esaminatrice per il riconoscimento di invalidità civili, con partecipazione attiva allo svolgimento di un servizio pubblico e al perseguimento di interessi di rilievo pubblico.

4.2. Con riferimento alla condotta illecita e all'elemento psicologico, il Collegio reputa di aderire alle valutazioni espresse nel giudizio penale fondando l'addebito erariale sulle puntuali e circostanziate risultanze istruttorie acquisite in quella sede e riversate nel presente contenzioso, attesa la loro significativa efficacia probante in ordine alla responsabilità amministrativa dell'interessato.

Più nel dettaglio, la sentenza di condanna si fonda su talune testimonianze che smentiscono quanto affermato dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni secondo cui *“vi erano disposizioni per le quali era tenuto a visitare anche persone non calendarizzate purché in possesso di un documento di riconoscimento”*, dal momento che tale circostanza non risulta confermata né da Vitulano Bruno, responsabile dell'U.O.C. di medicina legale dell'INPS di Caserta, né da altri medici in servizio.

Evidenzia, poi, come sarebbe stata, in ogni caso, necessaria la menzione a penna dei pazienti nei registri e riepilogativi di visita, circostanza non verificatasi e rispetto alla quale *“l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione plausibile”*.

Da quanto illustrato, il Giudice penale ricava univoci elementi di responsabilità a carico dell'Ambrosio per avere costui falsamente diagnosticato l'invalidità civile a soggetti non presenti né sottoposti ad esame, con truffa

all'INPS perfezionatasi a seguito dell'erogazione di provvidenze economiche indebite o spettanti in misura inferiore.

Tale assunto è confermato, da un lato, dalla paternità dei verbali di accertamento ammessa dallo stesso imputato che ne ha sostenuto la validità sul presupposto della correttezza del proprio operato; dall'altro, dal fatto che *“ciascun presidente – compreso l'interessato - era dotato di una password personale che gli consentiva di inserire il verbale telematicamente sulla piattaforma - generalmente caricato a conclusione della seduta, tranne nelle ipotesi di pratiche sospese per accertamenti medici – e che era sempre il presidente della commissione ad occuparsi del verbale telematico”*.

In definitiva – conclude la sentenza - i beneficiari ottenevano, a domanda, dall'Ambrosio, *“senza visita e senza fascicolo con documentazione medica, il riconoscimento dell'invalidità civile superiore al 74% (con conseguente diritto all'ottenimento di un beneficio di natura economica) mediante un verbale formato dallo stesso Ambrosio in qualità di presidente, con l'indicazione di una serie di dati mai verificati, primo fra tutti la visita eseguita dalla commissione”* (pag. 19).

Sempre in tema di condotta ed elemento soggettivo, le contestazioni della Procura vengono suffragate da una dettagliata relazione ispettiva INPS, prodotta agli atti, che puntualmente ricostruisce, per ciascuno dei 59 beneficiari, il contegno illecito serbato dal convenuto in violazione dei propri obblighi di servizio, legali e negoziali, con la finalità di arrecare nocumento all'INPS e di arricchire indebitamente i destinatari della pensione

d'invalidità.

Quanto al valore probante di tale relazione, la giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 604/2018; Sez. Giur. Campania, sent. n. 229/2022) ha, in più occasioni, affermato che i verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali, quali i funzionari INPS, fanno piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della loro provenienza dai sottoscrittori, delle dichiarazioni rese dai terzi e dei fatti che i medesimi sottoscrittori attestino di essere avvenuti in loro presenza o da essi compiuti; invece, riguardo, alle altre circostanze di fatto che gli ispettori segnalino di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle, ad esempio, apprese da terzi o a seguito di altre indagini, hanno un'attendibilità che può essere inficiata da una specifica prova contraria (non fornita, nella fattispecie in esame, dal convenuto Ambrosio in quanto contumace).

4.3. In ordine all'ipotizzato danno oggetto di addebito, il Collegio, condividendo la prospettazione attorea, ritiene di quantificarlo nel complessivo ammontare di euro 505.000,00, secondo le voci indicate e provate nel libello introduttivo di lite, sulla base degli accertamenti contenuti nella relazione INPS del 24.9.2021 e nelle informative della Guardia di Finanza datate 12.2.2019, 30.7.2019 e 2.6.2022.

Tali voci risultano correttamente individuate in:

A. un danno da indebita e/o maggiore spesa per la corresponsione di somme non spettanti o erogate in misura superiore al dovuto per:

A.1. euro 159.146,28, da indebito riconoscimento dello *status* di invalido civile, con liquidazione di assegni di

invalidità civile non dovuti;

A.2. euro 282.031,83 da attribuzione di percentuali di invalidità superiori a quelle riconducibili al reale stato di salute degli utenti; A.3. euro 63.275,93 da redazione di verbali non veritieri in quanto riferiti a utenti mai sottoposti a visita medica dalla Commissione medica INPS e riportanti date in cui il medico non aveva svolto nessuna seduta, nonché di verbali relativi a soggetti per i quali l'accertamento sanitario dello *status* di invalido civile era stato assegnato ad altra Commissione medica; B. euro 5.545,96 a titolo di disservizio per il compimento di attività di indagine, teleologicamente orientate all'accertamento del perpetrato illecito erariale.

4.4. Venendo all'esame del nesso eziologico, esso è individuato nella relazione di causa – effetto tra l'attestazione di false o superiori invalidità civili ed il nocumento finanziario subito dall'INPS conseguente agli indebiti e maggiori esborsi sopportati in favore dei percettori delle erogate provvidenze assistenziali.

5. Per i motivi illustrati, risultano, dunque, provati tutti gli elementi della ipotizzata responsabilità amministrativa ed il Collegio, pertanto, accogliendo integralmente la domanda attorea, condanna Ambrosio Salvatore al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di euro 505.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale all'attualità ed interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara la contumacia dell'odierno convenuto;
2. Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di euro 505.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale all'attualità ed interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna, altresì, il convenuto alla corresponsione delle spese processuali liquidate come da separata notula di segreteria.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024.

L'ESTENSORE

(Gabriele Pepe)

firma digitale

IL PRESIDENTE

(Paolo Novelli)

firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 08/05/2024

X IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)

Il Funzionario

(dott.ssa Filomena Manganiello)

(firma digitale)